

cittadino, e tutti i cittadini all'uguaglianza dinanzi alla legge.

MONTEZEMOLO, relatore. Farò osservare all'onorevole deputato che anche i poveri possono far valere in contestazione davanti alla giustizia le loro ragioni; che vi hanno tribunali per i poveri patrocinati gratuitamente. È in questo senso che noi credemmo che la rappresentanza nazionale non dovesse surrogarsi in un tribunale.

GUILLOT. Ma qui si dice che non gli fu fatta giustizia. Trovo stampate nella tabella delle petizioni queste parole: « Non avendo ottenuto giustizia dal vescovo, » cioè dalla curia dell'officialità. Non ci occupiamo del merito, ma di denegata giustizia.

JACQUIER-CHATRIER. Je saisis cette circonstance pour appeler l'attention de M. le ministre de la justice sur la nécessité de l'abolition des officialités comme tribunaux civils. Outre l'inconvénient de soustraire les justiciables à leurs juges naturels et de placer l'une des parties sous la juridiction d'un tribunal dont le juge appartient au même corps que l'une des parties appelées, il en existe un autre fort grave, c'est celui d'introduire des instances qui exigent, pour une bonne justice, ces précautions, ces formalités qui font de la procédure une essence de la loi.

Or MM. les ecclésiastiques n'ont point fait pour ces matières les études nécessaires, et la plupart du temps il finissent par être ennuyés et fatigués des attributions que leur confère cette loi exceptionnelle.

Hier, messieurs, on vous a remis le compte-rendu des séances du Conseil divisionnaire d'Annecy. Membre moi-même de ce Conseil, je puis vous affirmer que la demande que vous trouverez dans ce compte-rendu est déagée de toute tendance qu'on pourrait croire hostile.

C'est la nécessité et le besoin reconnus qui ont fait demander l'abolition des officialités comme tribunaux civils. Le Statut a proclamé un principe fondamental. Veuillez donc, M. le ministre, proposer une loi qui ne rende pas éphémère le principe d'égalité proclamé.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Quando si tratta di un creditore il quale intende di conseguire il suo credito, è aperta la via ordinaria. Il ministro di grazia e giustizia nulla può, quanto ai corsi, e procedimenti giudiziari.

Diceva benissimo il signor relatore, che se alcuno per difetto di mezzi pecuniari non può a proprie spese sostenere la lite, l'ufficio dei poveri lo assiste, e promuove a suo nome le domande; ma quando si dirigono, come sovente accade, al Ministero di grazia e giustizia certe domande, nelle quali si contengono doglianze per non aver avuto giustizia, queste domande sono sempre rimandate ai tribunali, poichè spetta ai tribunali di decidere sopra di esse.

Dunque appoggio le conclusioni della Commissione, perchè non potrei far altro che inviare la petizione ai tribunali.

SINEO. Pregherei la Camera di osservare come sta scritto il sunto della petizione di cui si tratta nell'elenco stampato. Al n° 648 è detto che il petizionario « chiede giustizia contro due sacerdoti che gli contestano il suo credito, non potendo ottenerla dal vescovo di Tortona. »

Suppongo che il sunto corrisponda pienamente alla petizione; in questo caso vi sarebbe rifiuto di giustizia per parte del vescovo di Tortona.

Senza entrare per ora nell'esame della proposta fatta dall'onorevole deputato Jacquier, havvi mezzo di procedere anche contro le autorità ecclesiastiche, quando rifiutassero la distribuzione della giustizia a coloro che la richiedono. La potestà temporale ha sempre diritto d'interporsi per im-

pedire gli abusi della giurisdizione ecclesiastica. Nelle provincie che godono dei privilegi della Chiesa gallicana spetta ai magistrati d'appello di provvedere in via ordinaria contro quegli abusi. Nelle altre provincie tocca al guardasigilli.

Quindi, se l'oggetto della petizione è quale risulta dal sunto, mi pare che converrebbe di trasmettere questa petizione al guardasigilli, acciò esamini se veramente vi sia abuso e rifiuto di giustizia, nel qual caso dovrebbe sicuramente provvedere.

MONTEZEMOLO, relatore. Le parole dell'onorevole deputato Sineo portano la discussione sull'interpretazione della petizione medesima.

In verità i termini in cui è concepita possono dar luogo a varie interpretazioni.

Ne darò lettura alla Camera, e la Camera giudicherà se Commissione si sia apposta sul vero senso della medesima.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non dissento che si faccia luogo al rinvio, se la Camera lo crede, e che il giudice ecclesiastico siasi rifiutato di pronunciare.

BUNICO. Domando la parola.

MONTEZEMOLO, relatore. Attenda un momento finchè abbia letto la petizione che è breve:

« *Eccellentissimi,*

« Maria Domenica Malaspina, di Cecima, morta da dieci anni sono, con rogito notaio Bricetti, lasciò alla di lei nipote Maria, maritata Calegari, di San Sebastiano (Tortona), il fitto di un molino, pure in Cecima, di sacchi tre annui che godono i reverendi fratelli Torti; dopo continue reclamazioni suppliche a monsignore vescovo di Tortona, non hanno mai voluto questi preti pagare questo sacrosanto dovere, ed hanno finito con dire che hanno sedici liti e che questa farà diciassette.

« Trovandosi la sottoscritta carica di famiglia, e non essendo in caso di fare una lite eterna contro questi preti, ricorre all'eccellentissima Camera, con appoggio degli uniti documenti onde voglia degnarsi di dare quelle provvidenze che, » ecc.

Ora i documenti uniti a questa petizione e le allegazioni di non poter fare la lite per povertà mi pare risolvano la questione in favore delle conclusioni dell'ufficio.

I mezzi di fare la lite esistono, provvedendosi all'ufficio dei poveri, e quindi non è caso che la Camera provveda altrimenti.

BUNICO. Io sono invece d'opinione che questa supplica debba essere trasmessa al signor guardasigilli, giacchè noi abbiamo nelle regie Costituzioni una speciale disposizione, che non credo sia stata mai abrogata, la quale porta che i pupilli di persone povere hanno il diritto di rivolgersi direttamente al guardasigilli, e prenderlo, direi quasi, per loro avvocato patrocinante in tutti i casi in cui sembri in qualsiasi modo avervi violazione di giustizia.

Le regie Costituzioni vogliono che il guardasigilli abbia l'occhio aperto per queste persone degne di essere privilegiate, o per età, o per condizione, o per infermità di giudizio. Io credo che per queste ragioni la supplica voglia essere trasmessa in conformità delle vigenti leggi al signor guardasigilli.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Mi permetterà di osservare che non credo che a termini delle generali Costituzioni possa il guardasigilli intromettersi e pronunciare una sentenza di condanna (*Rumori*), e nemmeno assumere la qualità di patrocinatore quando vi è la via aperta per promuovere un giudizio nella via ordinaria.